



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto S.G. N°172/2016

OGGETTO: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 2017/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Emanuela Gentilezza

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa N°14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, integrato e/o modificato con circolare del 20.05.2016, prot. N°9218, relativa alle “Prime indicazioni sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n.50 del 2016 in materia di procedure d’appalto”;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 29.02.2016, prot. N°3803, relativa alle “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” e dato atto del rispetto delle disposizioni impartite ove per l’applicazione dell’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, ci si riservava la diramazione della relativa circolare esplicativa;

Vista la comunicazione del Responsabile della prevenzione alla corruzione del 10.11.2016, con cui è stato ricordato di procedere all’adempimento di cui all’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, nonché alla pubblicazione sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le istruzioni indicate nel termine procedimentale fissato al 30-11-2016;

Visto l’art.21, comma 1 del citato decreto che nel prevedere l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici da parte delle S.A. dispone espressamente che lo stesso va approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;

Visto il comma 8 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni;

Visto il comma 9 del suddetto articolo 21 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le nuove programmazioni;

Preso atto che con Decreto del 24 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;

Dato atto, invece che, in ossequio del disposto di cui al comma 8 dell’art.21 del D.Lgs.N°50/2016, il Decreto richiamato, al comma 8, dell’art.21, non sembra essere stato adottato e pertanto per l’adempimento previsto si farà riferimento al programma di cui al Decreto del 24 ottobre 2014, in quanto ai sensi dell’art.216 comma 3 del D.Lgs.N°50/2016, il legislatore nazionale, riconosce efficacia agli atti di programmazione già adottati, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi;

Precisato che questo Tribunale, non provvede all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio, la cui competenza, è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Evidenziato che, per l'adempimento in oggetto, questo Ufficio può fare riferimento alla proposta di programma del fabbisogno 2017-2016, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in data 08.08.2016 prot.N^3517, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;

Precisato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 e dell'art. 216 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018 dovrà pubblicato sul sito istituzionale del committente e sul MIT solo nell'ipotesi in l'importo presunto sia pari a superiore ad € 40.000,00, I.V.A. esclusa;

Accertato che per il biennio 2017-2018, questo Tribunale, non dovrà procedere all'acquisto di beni, servizi e forniture che comportino una spesa pari o superiore ad € 40.000,00;

Preso atto, invece, che non è possibile procedere alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, presso l'ANAC per le motivazioni indicate nel comunicato del 26-10-2016;

D E C R E T A

1)- di prendere atto che per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2016, il programma annuale di cui all'art.271 del D.P.R. 207/2010, NON è stato adottato in quanto facoltativo e non ricorrendone i presupposti voluti dalla legge;

2)- di prendere atto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017-2018 non sarà redatto, per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non ritrascritte; in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento, non è superiore pari ad € 40.000,00=;

3)- di disporre la trasmissione del presente decreto al Responsabile della prevenzione alla corruzione ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Ancona, li 15 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE